



TRIBUNALE DI S. MARIA C. VETERE

Composizione Crisi da Sovraindebitamento

R.G. N. 1663/2016 (procedura di nomina Volontaria giurisdizione)
e

R.G. N. 3/17(procedura di Composizione Crisi da Sovraindebitamento)

**Integrazione Relazione
del professionista con funzioni di OCC
ai sensi della Legge 3/2012**

dott.ssa Angela Iaccarino
Commercialista e Revisore legale
Studio in Caserta alla via Ceccano,2
Tel 0823/352788

Ill.mo Sig. Giudice delegato ,
in riferimento alle osservazioni mosse dall'Avv.to Sosio Costanzo, legale della Deutsche Bank spa, ed alle circostanze rappresentate dall'Avv.to Massimo Foglia , legale della RACES finanziaria spa nel corso dell'udienza del 30.03.2017 (*all.1*) con le quali si è principalmente rilevata la mancata meritevolezza del Piano proposto dal sig. ██████████ ██████████, presento la seguente integrazione di relazione soffermandomi, preliminarmente, sui vari punti delle memorie depositate dall'Avv.Massimo Foglia (*all.2*) .

1° Rilevo

“ Il contratto di finanziamento con la RACES non è stato stipulato con la RACES in data 1.08.2012 , bensì in data 11.05.2015 ”

Controdeduzioni del Professionista con funzioni di OCC

Il prospetto elaborato ed inserito nel Piano indica la data dell'1.08.2012 di stipula del contratto di finanziamento con la RACES; in effetti, solo per mero errore non è stata indicata la data dell'11.05.2015 (tra l'altro riscontrabile nell'allegato n. 22) e, comunque, senza alcun intento di non evidenziare operazioni effettuate dal 2015 in poi, considerato che il Piano include anche il finanziamento stipulato con la Unifin in data 01.01.2016.

OBBLIGAZIONI ASSUNTE								
Istituto creditore	n. finanziamento	data stipula	durata	rata mensile	capitale iniziale	debito residuo	soggetto obbligato	doc.
Deutsche Bank	52349200	22.10.2012	120 m.	205	15.300,00	15.621,00	██████████ 1° obbligato ██████████ garante	doc. 19
IntesaSanpaolo (oggi Accedo)	89000263845	29.03.2012	100 m.	600	59.621,99	52.142,00	██████████ 1° obbligato ██████████ garante	doc. 20
Findomestic banca	20101758605618	01.03.2008	120 m.	458	34.772,00	36.650,49	██████████ 1° obbligato	doc. 21
Races Finanziaria	0090339RACCQS2015	11.05.2015	96 m.	608	43.491,87	37.000,00	██████████ 1° obbligato	doc. 22
Unifin Finanziaria(già Santander)	CQS565917	01.01.2016	60 m.	166	9.960,00	8.134,00	██████████ 1° obbligato	doc. 23
Consum.It-Gruppo MPS	3098974	25/02/2009	120 m.	404,13	32.724,01	20.256,50	██████████ 1° obbligato ██████████ garante	doc. 24
Banca di Sconti e Conti correnti	01/86507/21	17/04/2013	84 m.	95,02	6.000,00	5.106,67	██████████ e ██████████	doc.25

Significativo, invece, è il rapporto intercorso con la RACES Finanziaria spa di cui alla stipula dell'11.05.2015 che così si riassume:

- in data **09.07.2012** FIDITALIA concede con contratto n. 295830 al sig. [REDACTED] un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per un importo lordo di € 31.332,00 e netto di € 18.425,03 per una durata di 84 mesi ed un importo rata mensile di € 373,00 (*all. 3*);
- in data **01.08.2012** il sig. [REDACTED] autorizza l'Amministrazione del personale della UNIPOL spa(proprio datore di lavoro) ad effettuare la trattenuta mensile dell'importo della rata di € 373,00 (*all. 4*)
- in data **11.05.2015** RACES stipula con il sig. [REDACTED] un contratto di cessione del quinto dello stipendio per un capitale erogato di € 43.491,92 (ottenuto detraendo dal capitale lordo mutuato di € 58.368,00 gli interessi applicati -T.A.N.) ed un importo effettivo corrisposto di € 36.763,54 al netto di commissioni e spese (*all.5*);
- in data **05.06.2015** FIDITALIA , in riferimento al contratto del 2012 n. 295830 rilascia una liberatoria al sig. [REDACTED] per l'avvenuto pagamento ritenendo il prestito – ad ogni effetto – estinto anticipatamente dal **31.05.2015** (*all.6*)

Pertanto, a parer della scrivente , alcuna mala fede si è palesata da parte del sig. [REDACTED] : tale ricostruzione, di cui si è venuti oggi a conoscenza non necessitava di essere esposta nel Piano essendosi estinto il finanziamento con la FIDITALIA risalente al 2012 e quello con la RACES è stato riportato nel Piano per l'importo precisato al Professionista in data 8.11.2016 (*all. 7*) a seguito della circolarizzazione dallo stesso effettuata (*all.8*).

2° Rilievo

“ Il credito da cessione non è un credito privilegiato, tanto meno chirografario, bensì rientra nella categoria dei crediti impignorabili che, come tali, devono essere soddisfatti per intero”.

Controdeduzioni del Professionista con funzioni di OCC

La RACES manifesta una discordanza laddove ha ritenuto che il credito vantato sia “impignorabile” e quindi da soddisfare per intero , diversamente da quanto rilevato con la nota di precisazione del credito dell'8.11.2016 ove ha richiesto la collocazione nel Piano quale creditore “ privilegiato”(*cfr. all. 7*).

L'invocato privilegio, tra l'altro, non ha trovato accoglimento ai fini della predisposizione del Piano, ritenendo di poter aderire alla consolidata giurisprudenza con cui il credito

relativo al finanziamento ottenuto dal consumatore a seguito di cessione volontaria di una quota dello stipendio può essere trattato alla stregua degli altri finanziamenti.¹

La questione riguardante la **cessione del quinto**, merita poi particolare interesse.

Il contratto di finanziamento ,tradizionalmente detto di “ cessione del quinto ”,è un contratto che rientra nel novero degli atti a formazione complessa realizzando ,nel contempo e contestualmente ,un rapporto di prestito e una cessione del credito.

Si tratta di un rapporto avente ad oggetto la cessione di quei crediti futuri che si trasferiranno al cessionario solo nel momento in cui essi verranno ad esistenza; prima del realizzarsi di tale evento, la attuata cessione produrrà la sola mera efficacia obbligatoria tra le parti ma non anche l'effetto traslativo.

Orbene, se il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ha natura concorsuale, il cessionario del quinto è assoggettato ad una eventuale falcidia prevista per la classe chirografaria.; ciò sul presupposto che gli effetti obbligatori del contratto siano in corso di esecuzione perché connessi alla maturazione, mese per mese, del credito futuro.

Altra interpretazione sostenuta dalla giurisprudenza di merito² ha ritenuto che per i contratti di finanziamento rimasti inadempiti solo *a latere*, avendo le società finanziarie già corrisposto l'importo finanziato , ci si trova in presenza di contratti pendenti che nella disciplina del concordato preventivo troverebbero collocazione nell'art. 169 *bis* l.fall.

Poiché nessuna norma di cui alla L. 3/2012 esclude l'applicabilità analogica dell'art.169 *bis* l.fall. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, pur ove non richiamato espressamente il predetto articolo, sostanzialmente si applica lo scioglimento dei contratti di finanziamento, con previsione di un indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falcidia, esattamente come previsto dall'art. 169 *-bis* co. 2 l.fall.

3° Rilievo

“ Il sig. ████████ ha reso una infedele comunicazione in sede di istruttoria rispondendo con una X sulla casella NO alla domanda se erano dovute altre rate mensili per altri finanziamenti”.

Controdeduzioni del Professionista con funzioni di OCC

Dalla lettura del questionario prodotto dal legale della RACES in sede di udienza del 30.03.2017, di cui il Professionista fino ad allora non aveva conoscenza come confermato

¹ *cf.* Tribunale di Pistoia, 23 dicembre 2013

² *cf.* Tribunale Pistoia, 23 febbraio 2015

dallo stesso Avv.to Massimo Foglia, si è preso atto che effettivamente risulta barrata con una X sulla casella NO quale dichiarazione di non aver altri finanziamenti (*all. 9*).

Tale indicazione indurrebbe, giustamente, a rilevare una distorta informazione da parte del Ricorrente sebbene già nel corso dell'udienza del 30.03.2017 il sig. [REDACTED] ebbe a dichiarare che “*come spesso accade, i formulari non sono letti attentamente*”.

Sul punto, però, ritengo doveroso precisare che, se l'apposizione di una X su una casella può rappresentare un valido e sufficiente motivo per escludere la “meritevolezza” del Piano, è opportuno allora prestare attenzione a tutte le X apposte sulle caselle del questionario (!); in particolare, per le X apposte, risulta che :

a) il sig. Antonio Tirone è una società per azioni

b) il sig. Antonio Tirone non ha figli a carico

per il punto *sub a*) è superflua ogni precisazione; per il punto *sub b*) non si comprende perché il sig. [REDACTED] avrebbe dovuto dichiarare di non aver figli a carico se percepisce gli assegni in busta paga come provato (*all.10*) e come la RACES Finanziaria spa abbia verificato gli atti prima di concedere il finanziamento considerato che ha acquisito le buste paga per l'istruttoria della pratica.

Deve, perciò, concludersi che il sig. [REDACTED] abbia apposto la firma sull'ultima pagina del questionario – priva di qualsivoglia domanda e risposta – in buona fede non risultando firmate tutte le pagine del questionario dove sono barrate le caselle.

4° Rilievo

“ Nel questionario si legge che la somma è stata richiesta per ristrutturare la casa e un prestito di euro 43.000,00 per ristrutturare una casa in affitto appare decisamente anomalo ”.

Controdeduzioni del professionista con funzioni di OCC

Il contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato con la RACES in data 11.05.2015, al punto **Liquidazione in favore del Consumatore**, così testualmente recita : “*il prestito sarà liquidato all'esito degli atti istruttori che necessitano di circa 60 giorni e che comportano l'acquisizione di tutta la documentazione sino al benessere del datore di lavoro*”. Non risulta che la RACES abbia proceduto ad una istruttoria tale da acquisire informazioni circa eventuali altri finanziamenti attenendosi esclusivamente ad una X apposta su un questionario né che abbia acquisito documentazione giustificativa del fine per cui era stato richiesto il finanziamento (ristrutturazione della casa); ad esempio, preventivi di spesa. L'erogazione del finanziamento non risulta, tra l'altro, condizionato all'effettivo utilizzo per lo scopo dichiarato.

Ad ogni buon conto, come anche dichiarato dal Ricorrente all'incontro del 7.04.2017 (*all.11*) si evidenzia che, come risulta dal contratto, l'importo netto corrisposto è di € 36.763,54 (*cf. all.5*) di cui circa 16.000,00 sono stati utilizzati per estinguere anticipatamente il debito con la FIDITALIA ed il residuo pari ad € 20.000,00 circa sono stati utilizzati dal Ricorrente per risistemare infissi e impianti di riscaldamento nella abitazione in affitto dove viveva con il proprio nucleo familiare ; tali spese, ove necessarie ed a sostenersi, rientrano nel rapporto che si crea tra il locatore ed il conduttore e, perciò, possono essere poste anche a carico del conduttore

5° Rilievo

“ il sig. ██████ ha avuto le prime difficoltà economiche sin dal 2009 e la situazione è andata sempre peggiorando, ma nonostante ciò ha stipulato numerosi contratti tra cui quello con la RACES Finanziaria spa nel 2015”

Controdeduzioni del Professionista con funzioni di OCC

Come precisato nel Piano ed illustrato nell'apposito prospetto che qui si riporta nuovamente, il sig. ██████, dal 2015 ha avuto una ripresa lavorativa per effetto di un incarico suppletivo affidatogli dal suo datore di lavoro UNIPOL spa, che gli ha consentito di incrementare significativamente le proprie entrate finanziarie e, nella prospettiva di poter adempiere le proprie obbligazioni con la maggior capacità economica di cui poteva avvalersi, ha stipulato il finanziamento con la RACES Finanziaria nel 2015.

Le maggiori entrate, riferite ai rimborsi spese, sono già state documentate mediante produzione allegata alla Relazione del Professionista e consistente nei cedolini rilasciati dal datore di lavoro UNIPOL spa (*all.12*)

PROSPETTO DEI RIMBORSI SPESE DAL 2010 AL 2016							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
GENNAIO	958,12	2.518,38	1.871,88	735,67	773,29	1.217,42	3.200,92
FEBBRAIO	1.215,12	1.176,60	2.427,00	72,01	744,52	389,31	1.981,68
MARZO	1.470,49	806,86	1.853,73	448,67	1.521,81	205,88	958,68
APRILE	2.030,32	1.050,12	2.169,86	612,05	736,56	1.057,68	2.424,20
MAGGIO	1.390,38	-	1.648,75	367,39	1.461,55	2.252,65	2.040,31
GIUGNO	2.014,70	1.796,48	918,02	346,27	1.517,94	3.207,63	1.986,52
LUGLIO	1.419,90	1.279,03	1.496,31	555,72	905,57	2.699,59	1.206,19
AGOSTO	-	337,96	-	55,57	70,17	-	-
SETTEMBRE	2.027,94	730,64	1.046,70	913,85	129,86	2.299,92	544,60
OTTOBRE	2.223,38	1.339,48	439,80	435,16	347,07	2.652,59	
NOVEMBRE	2.203,42	1.526,49	709,59	713,27	538,03	3.069,81	
DICEMBRE	-	2.081,34	64,68	491,52	710,46	1.917,62	
TOTALE	16.953,77	14.643,38	14.646,32	5.747,15	9.456,83	20.970,10	14.343,10

Dopo aver replicato in ordine a ciascun rilievo mosso dalla RACES Finanziaria s.p.a. con le memorie depositate all'udienza del 30.03.2017, ritengo dovermi soffermare su una questione che merita attenzione : il **giudizio di meritevolezza e la verifica del merito creditizio**.

L'art. 12 *bis* , comma 3 , della L. 3/2012 disciplina il c.d. giudizio di meritevolezza e prevede nel testo emendato che, ai fini dell'omologazione del Piano, il Giudice non solo valuti la fattibilità della proposta del consumatore, ma appuri anche se il consumatore abbia "colposamente" determinato il suo sovraindebitamento ovvero abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Pertanto, escludendo il verificarsi di palesi atti in frode ai creditori , ci si deve domandare fino a che punto incida sul sovraindebitamento la mancata verifica del merito creditizio del consumatore ³ previsto all'art. 8 della direttiva n. 2008/48/CE e trasfuso nell'articolo 124 *bis* del TUB.

Nonostante nel nostro ordinamento possa dirsi valido ed efficace un prestito irresponsabile, le disposizioni degli artt. 124 e 124 *bis* TUB e quelle regolamentari dell'art. 6 D.M. n. 117 del 3 febbraio 2011 prescrivono obblighi informativi e di "sana e prudente gestione" che, in combinato con le norme codicistiche, definiscono i precisi connotati dell'attività del creditore professionista⁴. In particolare, l'art. 6 del D.M. 117/2011 del Ministero dell'economia e delle finanze , prevede : *" Al fine di evitare comportamenti non prudenti ed assicurare pratiche responsabili nella concessione del credito, i finanziatori assolvono all'obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore , previsto dall'art. 124 bis del TUB . "*

L'intermediario ha perciò il dovere di "mettere in guardia" il consumatore dall'assunzione di impegni sproporzionati che, sostanzialmente, possono essere giudicati come tali solo dall'intermediario.

E', infatti, quest'ultimo che deve valutare con oggettività e competenza lo stato patrimoniale del consumatore, e mettersi al suo posto nel giudicare la convenienza dell'affare: se il finanziatore omette questa verifica, le conseguenze non possono che collocarsi sul versante risarcitorio, dovendosi calibrare il danno non già sulla scorta della differenza tra il prodotto effettivamente acquistato dal consumatore e quello, invece, che avrebbe dovuto acquistare se avesse stipulato un contratto di prestito al consumo coerente

³ G. Bozzelli, *Credito responsabile e dati personali nel sistema creditizio* , in *Il Fallimento del consumatore* , Maggioli, 2015

⁴ B. Inzitari, *Le responsabilità della banca nell'esercizio del credito : abuso nella concessione e rottura del credito*, in *Banca borsa tit. cred.*, fasc. 3, 2001 pag. 265

con le proprie, effettive, possibilità finanziarie, ma quanto più sulle **conseguenze pregiudizievoli indotte sul patrimonio del debitore dal prestito irresponsabile.**

Orbene, la RACES Finanziaria, alla pag. 4 delle proprie memorie, tiene a precisare che “nessun peggioramento del patrimonio del debitore si è registrato dalla sottoscrizione del *finanziamento del 2015*” e, perciò, a sommosso parere dello scrivente Professionista, anche al fine di evitare una possibile richiesta risarcitoria per la mancata verifica del merito creditizio, ha implicitamente ritenuto che il prestito del 2015 non sia stato irresponsabile.

Concludendo,

riportandomi a tutto quanto esposto ed illustrato nella Relazione del 19.01.2017, ritenendo di aver fornito, sulla base delle indagini esperite, della circolarizzazione effettuata e delle dichiarazioni rese dal Ricorrente, ogni elemento utile all'Ill.mo Sig. Giudice delegato affinché possa esprimere il proprio giudizio sulla meritevolezza del Piano, riporto il Piano così come già formulato

PIANO DEL CONSUMATORE

Creditori	Importo	Interessi legali per n. 6 anni	Debito + Interessi	Rata annuale	Importo del debito soddisfatto nei 6 anni	% estinzione debito
<u>pagamenti alla data di omologa</u>						
Dott. ssa Angela Iaccarino (compenso attività di OCC)	€ 6.609,18 di cui € 5.209,00 per onorario oltre Iva e cassa come per legge					100%
<u>pagamenti entro un mese dalla data di omologa</u>						
Deutsche Bank (spese legali e interessi su sorta capitale)	€ 1.711,00 di cui € 540,00 liquidati in D.I. oltre Iva - cassa e spese generali nonché € 401,84 per interessi convenzionali su sorta capitale					100%
<u>pagamenti dopo il secondo mese dall'omologa</u>						
MPS spa (finanziamento)	€ 2.038,29	€ 2,45	€ 2.040,74	€ 145,74	€ 874,46	42,85%
MPS spa (Carta revolving)	€ 20.256,00	€ 24,31	€ 20.280,31	€ 1.448,35	€ 8.690,11	42,85%
INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE	€ 52.142,00	€ 62,57	€ 52.204,57	€ 3.728,28	€ 22.369,66	42,85%
DEUTSCHE BANK spa	€ 15.621,00	€ 18,75	€ 15.639,75	€ 1.116,94	€ 6.701,63	42,85%
UNIFIN spa	€ 8.134,00	€ 9,76	€ 8.143,76	€ 813,40	€ 4.880,40	60,00%
RACES	€ 37.000,00	€ 44,40	€ 37.044,40	€ 3.700,00	€ 22.200,00	60,00%
FIDITALIA spa	€ 11.821,00	€ 14,19	€ 11.835,19	€ 845,23	€ 5.071,38	42,85%
BANCA di SCONTI e CONTI CORRENTI	€ 5.106,67	€ 4,13	€ 5.112,80	€ 365,14	€ 2.190,83	42,85%
FINDOMESTIC banca	€ 36.650,00	€ 43,98	€ 36.693,98	€ 2.620,56	€ 15.723,37	42,85%
Totale	€ 188.768,96			€ 14.783,64	€ 88.701,84	46,99%

e riferisco che tutti i creditori sono stati avvisati dell'udienza fissata per il giorno 30.03.2017 ; la Findomestic banca e l'IntesaSanpaolo spa hanno formalmente espresso a mezzo pec parere favorevole al Piano (*all. 13 e 14*).

Ove la S.V.I. dovesse ritenere non meritevole il Piano, il Ricorrente, già nel Piano proposto ha richiesto che fosse convertito in proposta di accordo con i creditori di cui all'art. 7 , comma 1 L. 3/2012⁵

Restando a disposizione per ogni chiarimento dovesse rendersi necessario, ringrazio per la fiducia accordata e porgo i miei ossequi

Caserta, lì 11 aprile 2017

il **Professionista con funzioni di O.C.C.**
(*dott.ssa Angela Iaccarino*)



⁵ *cf.* Tribunale di Cagliari , 11 maggio 2016